

Codice A1813C

D.D. 10 settembre 2025, n. 1758

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. (ora D.Lgs. 25/11/2024 n. 190) - Istanza di Clear Energy s.r.l., ora Sagi s.r.l., di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico a mezzo di derivazione d'acqua dal torrente Ovarda in Comune di Lemie (TO). - Autorizzazione Idraulica 6467 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., pareri ai sensi delle NTA del P.A.I. artt. 9, 18 comma 7), della d.g.r..



ATTO DD 1758/A1813C/2025

DEL 10/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. (ora D.Lgs. 25/11/2024 n. 190) – Istanza di Clear Energy s.r.l., ora Sagi s.r.l., di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico a mezzo di derivazione d'acqua dal torrente Ovarda in Comune di Lemie (TO). - Autorizzazione Idraulica 6467 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., pareri ai sensi delle NTA del P.A.I. artt. 9, 18 comma 7), della d.g.r. 24 marzo 2025, n. 8-905 e Concessione demaniale n. TOAT7147 per attraversamento torrente Ovarda ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.
Richiedente: Sagi s.r.l. - P.IVA 02197350016 (Codice soggetto 393799).
Conferenza di Servizi del 15/09/2025.

Premessa

La Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, con nota prot. n. 143686 del 20/8/2025 (acquisita al protocollo p.e.c. in entrata di questo Settore al n. 37472 del 21/8/2025), ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in data 15/9/2025, per l'esame della documentazione relativa al progetto in oggetto, proposto dalla ditta S.A.G.I. s.r.l., avente sede legale a Cafasse (TO), via Roma n. 178, c.a.p. 10070, P. IVA 02197350016.

Il progetto prevede la realizzazione di impianto di derivazione d'acqua dal torrente Ovarda, in Comune di Lemie.

Le opere in progetto sinteticamente prevedono:

- traversa di derivazione fissa a soglia derivante, denominata a “trappola”. Essa avrà una lunghezza totale di m 12,05 (larghezza totale dell'alveo), di cui m 10,50 adibiti alla captazione e

- m 0,75 per il rilascio del deflusso minimo vitale (d.m.v.), larghezza m 1,50 e altezza m 1,45;
- canale di derivazione, in destra orografica del torrente Ovarda, avente dimensioni, in pianta, di m 1,50 x 1,00;
 - camera di carico avente dimensioni, in pianta, m 9,00x6,60 e altezza m 5,40;
 - condotta forzata (dalla camera di carico al fabbricato della centrale) in vetroresina, avente DN 800, e lunghezza m 380;
 - attraversamento in sub-alveo del torrente Ovarda con la condotta forzata (ved. Tav. A6.4_Var versione dicembre 2023);
 - fabbricato della centrale e manufatto di restituzione delle acque turbinate nel torrente Ovarda.

Considerato che:

1. il torrente Ovarda, poiché appartenente al Demanio Pubblico dello Stato_Ramo Idrico, è soggetto al rilascio dell'Autorizzazione Idraulica 6467 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i e della relativa Concessione demaniale ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022;
2. la realizzazione dell'attraversamento in sub-alveo del torrente citato (pratica TOAT7147) ricade, come da Piano Gestione Rischio Alluvioni, in area di straripamento dello stesso e presenta uno scenario di alluvione HP (high probability_alta probabilità), e pertanto necessita altresì del parere di compatibilità di cui alle NTA del PAI artt. 9, 18 comma 7) e della d.g.r. 24 marzo 2025, n. 8-905;

Premesso quanto sopra esposto, è stata esaminata da questo Settore la documentazione tecnico-amministrativa a corredo dell'istanza e le sue integrazioni, redatta e firmata dai tecnici incaricati dalla richiedente Società Sagi s.r.l., ing. Dario Ughetto e dott. Geol. Giuseppe Galliano, e lo Stesso Settore ha ritenuto il progetto assentibile per le parti di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., delle NTA del P.A.I. artt. 9, 18 comma 7) e della d.g.r. 24 marzo 2025, n. 8-905, nonché al rilascio della Concessione Demaniale ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria relativa agli aspetti di carattere geologico e di compatibilità con lo stato di dissesto, che é confluito nella D.D. n. 519/15134 del 18/06/2018, con la quale la Città Metropolitana di Torino autorizzava il progetto di cui all'oggetto;

Considerato che il sito, la tipologia di impianto, i dati di concessione, le dimensioni e le opere di cui all'istanza in oggetto sono le medesime di quelle già autorizzate con la suddetta Determina Dirigenziale, senza modifiche di alcun tipo rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria relativa al procedimento in essere, è possibile rilasciare i seguenti atti di competenza di questo Settore:

- Autorizzazione idraulica n. 6467, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., che avrà validità di tre anni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, quest'ultima correlata alla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino;

- Concessione Demaniale pratica TOAT7147 per l'attraversamento in sub-alveo del rio Ovarda ai sensi della l.r. n. 12/2004 e del D.P.G.R. del 16/12/2022 n. 10R il cui termine è stabilito in anni **30** sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata. La concessione è onerosa (come disposto nella Tabella Canonì approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021 e rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021).

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi, da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "Regolamento"), il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2025, entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Euro duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della l.r. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con DD 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, mentre il deposito cauzionale previsto ai sensi dell'art. 11 del regolamento è pari a Euro 436,00 che verrà accertato ed impegnato con successiva Determinazione a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi (art. 13 del Regolamento 10R/2022).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

- l.r. 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 - Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027";

determina

A) di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., la Sagi s.r.l., avente sede legale a Cafasse (TO), via Roma n. 178, c.a.p. 10070, P.IVA 02197350016, alla realizzazione dei lavori, così come descritti in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino;
2. siano eseguiti accuratamente, ove necessario, i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
5. è a carico della Società richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua in argomento;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta elettronica certificata o mezzi simili ad inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale, in ordine alla stabilità dell'elettrodotto (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua in argomento, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la quota determinata dai calcoli idraulici, di progetto prevista mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano

variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. la presente autorizzazione idraulica ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di comunicazione di inizio dei lavori, quest'ultima correlata alla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. da rilasciarsi a cura della Città Metropolitana di Torino; pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione idraulica è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente provvedimento;
12. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 10/R/2022 e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale
13. Si richiede al proponente di inviare via PEC una copia del progetto integrale al fine di porre il medesimo agli Atti di questo Settore;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

B) di esprimere parere tecnico favorevole, ai sensi della d.g.r. 24 marzo 2025, n. 8-905 e delle NTA del P.A.I. art. 9, 18 comma 7, a condizione del recepimento delle prescrizioni contenute nella DD n. 519/15134 del 18/06/2018, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. il progetto esecutivo dovrà essere conforme per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche al progetto analizzato e realizzato ai sensi del DM 17/01/2018;
2. nessuna variazione agli interventi progettati e realizzati potrà essere introdotta senza preventiva opportuna autorizzazione, ed eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuovo parere di cui alla D.G.R. richiamata;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. durante le fasi esecutive dovrà essere previsto l'ausilio di accorgimenti tecnici e di opere di sostegno per assicurare la stabilità degli scavi ove necessario;
6. i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica (e/o gravitativa); nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
7. per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno attenersi esclusivamente a quanto previsto in progetto ed essere ridotti al minimo indispensabile; i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente;

8. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
9. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
10. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
11. durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
12. il Comune di Lemie dovrà produrre, qualora non ancora vi abbia provveduto, così come indicato nella documentazione tecnica specifica dichiarazione attestante che trattasi di opera pubblica o di interesse pubblico non altrimenti localizzabile nell'ambito dei territori comunali;
13. dovrà essere garantita la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui l'opera è destinata, tenuto conto dello stato di dissesto in essere (art. 9 delle NA del P.A.I.);
14. l'opera in progetto deve mantenere o migliorare le condizioni di drenaggio superficiali e non deve determinare interferenze negative con il regime delle falde freatiche o con la stabilità di eventuali opere di difesa o di mitigazione del rischio esistenti;
15. dovrà essere sottoscritto da parte del soggetto attuatore un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dal dissesto idraulico, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7) delle NA del PAI;
16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

La D.G.R. 24 marzo 2025, n. 8-905 stabilisce che sono opere di interesse pubblico le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.

Secondo la citata D.G.R., per i Comuni adeguati al PAI, qualora l'opera di interesse pubblico non sia altrimenti localizzabile e non sia già prevista nel P.R.G.C. vigente, questa viene valutata in sede di Variante del P.R.G.C. medesimo o, come nel caso in oggetto, nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera (paragrafo 2.4.7. Opere pubbliche in zone soggette a pericolosità idrogeologica dell D.G.R. citata).

Si rimanda al Comune di Lemie interessato dalle opere, quale soggetto competente in materia, ogni verifica di carattere tecnico-amministrativo riguardo l'ammissibilità degli interventi previsti in progetto rispetto all'attuazione delle previsioni urbanistiche di P.R.G.C., con particolare riferimento alla conformità ed alla compatibilità degli stessi con le norme di destinazione d'uso del suolo e con la classificazione della pericolosità geomorfologica dell'area contenuta nella Carta di Sintesi.

C) di assentire la concessione demaniale n.TOAT ai sensi della l.r. 12/2004 e s.m.i., del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10R del 16/12/2022, alla ditta S.A.G.I. s.r.l., avente sede legale a Cafasse (TO), via Roma n. 178, c.a.p. 10070, P.IVA 02197350016, e la realizzazione dei lavori in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e indicazioni, sia di carattere tecnico che procedurale, contenute nel presente provvedimento;
2. sarà necessaria la firma del disciplinare di concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento, sulla base dello schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. che la richiesta di cui all'articolo 12 avverrà a seguito del ricevimento del provvedimento

conclusivo della Conferenza di servizi;

di stabilire:

1. la durata della concessione in anni 30, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento finale a conclusione della Conferenza dei servizi, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella presente Determinazione;
2. che il canone annuo, fissato in Euro 218,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti;
3. che viene demandato a successivo atto, a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi, l'accertamento e l'impegno del deposito cauzionale.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della l.r. 22/2010.

I funzionari estensori:

geom. Walter Buono

dott.ssa Barbara Nervo

dott.ssa Antonella Carrer

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica **TOAT7147** - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Disciplinare di Concessione per attraversamento Torrente Ovarda, in Comune di Lemie (TO)

, ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Ditta S.A.G.I. s.r.l., avente sede legale a Cafasse (TO), via Roma n. 178, c.a.p. 10070, p. i.v.a. 02197350016.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per la Variante costruttiva dell'attraversamento Torrente Ovarda, in Comune di Lemie (TO); come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n° del , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3 - Durata della concessione. Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30** e pertanto con scadenza al **31/12/2055**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora

intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione,

determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di **€. 218.00** ; Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 31° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione demaniale a favore della Regione di importo pari a **€. 436,00**; Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa

Art. 7 Spese per la Concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede

sede di Torino. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRIGENTE
	Dott. Ing. Daniele Caffarengo
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

()Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.*